



**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Numero 22/2016 R.G. procedimenti per la soluzione della Crisi da Sovraindebitamento

Il Presidente di Sezione Dott. Carmelo Leotta,

esaminati gli atti del procedimento di composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante Accordo con i creditori avviato da C \_\_\_\_\_ e sciogliendo la riserva assunta ad esito dell'udienza del 7 ottobre 2016, rileva quanto segue.

A fronte dei rilievi mossi con il decreto in data 26 settembre, i ricorrenti hanno depositato una "memoria integrativa", con la quale hanno ratificato l'Accordo depositato dal Difensore munito di procura alle liti, ed hanno prodotto una serie di documenti.

Nella detta memoria non si fa cenno alla questione relativa alle modalità di predisposizione della Proposta di Accordo e del Piano e, sul punto, il Legale dei ricorrenti ha sollecitato, nel corso dell'udienza, l'acquisizione di una "relazione del Gestore che indichi le modalità di predisposizione della proposta e del piano".

Come già indicato nel decreto emesso il 26 settembre, dal combinato disposto degli articoli 7 e 9 della Legge 3/2012 si evince che la proposta deve essere predisposta con l'ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (ovvero del Gestore della Crisi nominato dal Tribunale).

Sia il dato letterale (con l'uso del termine "ausilio") sia numerosi profili di ordine sistematico fanno ritenere che l'attività del Gestore non possa limitarsi ad una "supervisione" o al mero controllo (in ipotesi anche sostanziale) di un'attività svolta da altri (dal Difensore o dal Consulente del debitore). La Legge 3/2012, infatti, prevede come obbligatorio l'intervento degli Organismi di Composizione della Crisi o del Gestore nominato dal Tribunale e non fa cenno ad altro tipo di assistenza tecnica o di consulenza; demanda al Gestore una serie di accertamenti e, soprattutto, l'acquisizione dei dati necessari a verificare la condizione

personale dell'istante, ad inquadrare la sua situazione debitoria e ad individuare lo strumento più idoneo alla soluzione della crisi da sovraindebitamento.

Tale attività non può ridursi all'acquisizione di dati forniti da altri ed alla ratifica (in ipotesi anche a seguito di revisione critica) di scelte operate prima e al di fuori dell'intervento del Gestore stesso, che è soggetto indipendente rispetto alla posizione del debitore, tant'è che il sovraindebitato non può scegliere il professionista che si occuperà della sua crisi debitoria, ma solo individuare un Organismo di Composizione (tra quelli, peraltro, che operano nel Circondario di sua residenza) che poi nominerà il Gestore, o rivolgersi al Presidente del Tribunale per la nomina di un Professionista.

Ciò non significa, ovviamente, che il debitore non possa rivolgersi ad un professionista di sua fiducia, ma tale soggetto avrà soltanto il compito di facilitare e favorire il contatto ed i rapporti, che spesso involgono questioni tecniche complesse, tra il debitore ed il Gestore e non potrà, invece, "confezionare" un Piano o un Accordo e sottoporlo, per la ratifica, al Gestore sostituendosi, di fatto, a quest'ultimo nello svolgimento di un compito che il Professionista designato (dall'Organismo di Composizione della Crisi o dal Presidente del Tribunale) deve svolgere integralmente di persona sin dall'attività iniziale di raccolta dei dati e delle informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Nel caso in esame la Proposta di Accordo è stata sottoscritta dall'Avvocato D'Alessandro, legale dei debitori, e con la stessa sono stati depositati una serie di documenti.

Il Professionista nominato, Dott.ssa \_\_\_\_\_ ha depositato, contestualmente, una "relazione particolareggiata" nella quale, coerentemente, fa cenno alla "proposta resa dai Debitori".

E' palese, e la circostanza non ha formato oggetto di contestazione, che la proposta è stata predisposta dal Legale incaricato dai debitori.

In tale contesto l'acquisizione di una relazione esplicativa del tipo di attività svolta dal Professionista nominato dal Presidente del Tribunale, così come richiesto dai ricorrenti in udienza, sarebbe ultronea ed inutile. Tale relazione, infatti, potrebbe riguardare soltanto le operazioni attraverso le quali sono state prospettate e documentate al Professionista le circostanze rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento e conseguentemente le modalità

con le quali gli atti sono stati acquisiti dal Professionista stesso e da questi recepiti e valutati, in ipotesi anche criticamente.

Quella che é mancata, e che pertanto non potrà essere recuperata attraverso tale relazione, è l'attività, in sé irripetibile, di acquisizione e di oggettiva originaria valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle deliberazioni e delle scelte da operare, che è propria del gestore e che costituisce espressione di una funzione ineliminabile connotata da terzietà ed indipendenza in quanto posta a garanzia dei creditori.

In conclusione ed in sintesi, il Professionista nominato per la soluzione della crisi da sovraindebitamento (dal Presidente del Tribunale o nell'ambito dell'Organismo di Composizione della Crisi) deve effettuare la verifica e la valutazione della situazione in cui versa il debitore e delle sue condizioni personali, patrimoniali e reddituali nonché la valutazione dello strumento da adottare, in via diretta e non in via mediata, per il tramite, cioè di un altro professionista, non potendo il suo compito ridursi al semplice controllo di un'attività svolta da altri.

La proposta va pertanto dichiarata inammissibile.

Il Tribunale in composizione monocratica, dichiara inammissibile la Proposta di Accordo per la soluzione della Crisi da Sovraindebitamento proposta da (

Si comunichi

Busto Arsizio, 14 ottobre 2016

il Presidente di Sezione  
dott. Carmelo Leotta

IL CASO.it  
P.Q.M.